



# COMUNE DI CASALPUUSTERLENGO

## Provincia di Lodi

### Sportello Unico delle Attività Produttive

Reg. Ord. N. 137

Casalpuusterlengo, 31/12/2009

OGGETTO: **Disciplina degli orari e calendario delle festività, aperture e chiusura degli ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO in sede fissa per l'anno 2010**

#### IL SINDACO

**Visto** l'Art. 50, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'Art. 11, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

**Visto** l'Art. 5 bis, L.R. 3 aprile 2000, n. 22 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 28.11.2007, n. 30, "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali";

**Visto** il Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3, "Regolamento di attuazione della L.R. 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio" e s.m.i.;

**Viste** le proposte degli Esercenti il commercio per la predisposizione del calendario delle festività con apertura facoltativa per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa per l'anno 2010;

**SENTITO** il parere favorevole dell'Assessore alle Attività Produttive - Commercio;

**Richiamata** la precedente Ordinanza Sindacale n. 27 del 04.02.2009;

#### FISSA

- 1) i limiti di apertura e chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa;
- 2) l'apertura delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa non potrà essere effettuata prima delle ore 7,00 e la chiusura non dovrà avvenire dopo le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana;
- 3) la chiusura infrasettimanale FACOLTATIVA nella giornata del LUNEDI' POMERIGGIO;
- 4) l'osservanza della chiusura domenicale e festiva fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente atto;

#### DISPONE

- a) l'arco temporale giornaliero di apertura degli esercizi commerciali **non potrà superare le 13 ore complessive**;
- b) all'interno della fascia oraria giornaliera fissata ogni esercente ha facoltà di determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio;
- c) ogni esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione;
- d) gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive;
- e) l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa come di seguito riportato:

**1. CALENDARIO DELLE CHIUSURE  
DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

Salvo non coincida con la Festa Patronale, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- a) 1° gennaio;
- b) Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre.

**2. CALENDARIO DELLE APERTURE FACOLTATIVE**

- **ESERCIZI DI VICINATO - Superficie di vendita fino a mq. 250**

**DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2010**

*Ai sensi dell'Art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 114/1998 e  
ai sensi dell'Art. 1, comma 9, L.R. 28.11.2007, n. 30*

è consentita l'apertura facoltativa al pubblico, con riferimento all'intero anno solare, nelle giornate domenicali e festive per gli esercizi commerciali di vicinato, al dettaglio, in sede fissa, aventi una **superficie di vendita fino a mq. 250**. Escluse le giornate di cui al **punto 1**.

- **MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA - Superficie di vendita superiore a mq. 250**

L'apertura facoltativa al pubblico degli esercizi aventi una **superficie di vendita superiore a mq. 250** (medie e grandi strutture) è consentita solo nei seguenti giorni:

- a.** nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b.** nell'ultima domenica del mese di novembre: **28 novembre 2010**
- c.** nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d.** nelle altre cinque giornate domenicali e festive:
  - 1) **6 gennaio 2010**
  - 2) **28 marzo 2010**
  - 3) **18 aprile 2010**
  - 4) **1° novembre 2010**
  - 5) **21 novembre 2010**

## **NOTE:**

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente atto.

La presente ha valore fino all'emanazione di nuova ordinanza.

**IL SINDACO**

*Dott. Flavio PARMESANI*

- ⇒ Albo Pretorio
- ⇒ Polizia Locale
- Pubblicata sul sito Internet del Comune di Casalpusterlengo ([www.comune.casalpusterlengo.lo.it](http://www.comune.casalpusterlengo.lo.it))